

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1830

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**UCCHIELLI, SGARBI, INDELLI, SBARBATI, BRUNALE, LORENZETTI, AGOSTINI, BRACCO, SCALIA, CASCIO, MARIANO, RAFFAELLI, MANGANELLI, EMILIANI, BENEDETTI VALENTINI, LENTI, CACCAVALE, GRASSI, SARACENI, MATTIOLI, MAZZUCA, TRIONE, LUMIA, VELTRONI, MOLINARO, FUSCAGNI, BRACCI, ROTUNDO, VIOLANTE**

Interventi per il patrimonio culturale e artistico delle località attraversate dall'antica via consolare Flaminia

*Presentata il 29 dicembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — « Una delle più antiche e famose strade d'Italia, è la Flaminia che da Roma metteva a Rimini toccando Otricoli, Narni, Terni, Foligno e Spoleto sul versante meridionale dell'Appennino e, sul versante adriatico, Cagli, Fossombrone, Fano e Pesaro ».

Così iniziava la relazione del capo del Genio civile della provincia di Pesaro e Urbino datata dicembre 1878, con cui si descriveva lo stato e la storia del tratto pesarese della via consolare Flaminia.

Una esperienza pilota di valorizzazione di tale arteria e delle località da essa attraversate è stato effettuato dalla provincia di Pesaro e Urbino in accordo con i

comuni interessati, la sovrintendenza archeologica, l'università, il provveditorato e le scuole.

Tale esperienza può essere estesa a tutti i comuni attraversati dall'antica via (Roma, Castelnuovo di Porto-Civita Castellana, Magliano Sabina, Narni, Terni, Spoleto, Trevi, Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia, Cantiano, Cagli, Acquafredda, Fermignano, Fossombrone, Serrungarina, Saltara, Cartoceto, Montefelcino, Fano, Pesaro, Gabicce, Cattolica, Riccione, Rimini) facendo riferimento per i programmi alle amministrazioni provinciali le quali sono competenti ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È autorizzata, per gli anni 1995 e 1996, la spesa complessiva di lire 100 miliardi per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico delle città attraversate dall'antica via consolare Flaminia.

2. Le proposte degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui al comma 1, presentate dalle province interessate e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dai comitati regionali per i beni culturali e ambientali previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle proposte coordinate dal competente ufficio centrale, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano degli interventi da realizzare.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.